

Schema tipo di convenzione

Allegato B d.g.r. 3363 del 14 luglio 2020

B.u.r.l. Serie Ordinaria n. 29 - Giovedì 16 luglio 2020

Allegato B) – Schema tipo di convenzione



Regione Lombardia

Convenzione tra la **Regione Lombardia** e _____ (Soggetto Attuatore) per la messa a disposizione e la gestione di n. _____ alloggi da destinare a servizi abitativi sociali (s.a.s.) nel comune di _____, via _____

Sommario

1.	Valore delle premesse e definizioni.....
2.	Oggetto e finalità dell'intervento.....
3.	Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG). Decisione 2012/21/UE
4.	Copertura finanziaria
5.	Modalità di calcolo del finanziamento
6.	Tempi di realizzazione dell'intervento
7.	Responsabile dell'intervento.
8.	Responsabile Regionale dell'attuazione della Convenzione
9.	Attuazione e monitoraggio del programma costruttivo
10.	Erogazione del finanziamento
11.	Individuazione dei Destinatari.....
11.1.	Requisiti dei nuclei familiari
11.2.	Requisiti dei nuclei familiari che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolare condizione di lavoro, di studio o di cura
12.	Ammontare del canone.....
13.	Compensazione.....
14.	Bilancio di compensazione
15.	Obblighi del Soggetto Attuatore.....
16.	Obblighi in caso di cessione
17.	Durata
18.	Garanzia.....
19.	Controlli.....
20.	Clausola risolutiva
21.	Penali
22.	Consenso al trattamento dei dati.....
23.	Elenco degli allegati

PREMESSO CHE:

- con il d.p.g.r. n. 312 del 7 giugno 2019 è stato approvato l'Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Lombardia finalizzato alla realizzazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale (di seguito A.d.P.) che, tra le linee di intervento, prevede all'Allegato 3 un "Programma per la realizzazione di nuova edilizia residenziale sociale, il recupero e la destinazione a servizi abitativi sociali del patrimonio immobiliare pubblico e privato non utilizzato (sfitto invenduto) o sottoutilizzato" (di seguito Programma di cui all'Allegato 3 dell'A.d.P MIT-RL), le cui risorse a disposizione ammontano complessivamente a euro 23.070.000,00;
- con verbale del 24 giugno 2020 il Collegio di Vigilanza ha preso atto e condiviso i criteri per la definizione della manifestazione di interesse finalizzata alla selezione dei progetti per la partecipazione al Programma di cui all'Allegato 3 dell'A.d.P.;
- con d.g.r. n. [] del [] Regione Lombardia ha approvato:
 - i criteri per la definizione della sopracitata manifestazione di interesse;
 - lo schema della presente Convenzione;
- con d.d.s. n. [] del [] è stato approvato l'Avviso relativo alla citata manifestazione di interesse;
- la Struttura Sviluppo dell'Offerta Abitativa:
 - con d.d.s. n. [] del [] ha approvato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, tra cui l'intervento per la messa a disposizione di n. [] alloggi/posti alloggio da destinare a servizi abitativi sociali in via [] nel comune di [];
 - con d.d.s. n. [] del [] ha confermato in € [] il finanziamento concesso ed ha fissato i termini per l'avvio e l'ultimazione dei lavori;
- lo schema della presente Convenzione è stato approvato dal Soggetto Attuatore [] e dal Comune di [], rispettivamente con [] del [] e con [] del []

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA

La **REGIONE LOMBARDBIA**, Codice Fiscale n. 80050050154, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, rappresentata dal Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa/Struttura [] della Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità;

il **SOGETTO ATTUATORE** [] Partita I.V.A. [] con sede legale a [], in via [] nella persona del Legale Rappresentante [] munito dei necessari poteri così come da [] (documento agli atti);

il **Comune di** [] con sede in [] Codice Fiscale [] rappresentato dal [] domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, il quale interviene in esecuzione della [] (documento agli atti);

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Valore delle premesse e definizioni

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Ai fini del presente atto si intendono:

- a) per "Soggetto Attuatore" l'operatore che rende disponibili le unità abitative ed eroga il servizio abitativo sociale;
- b) per "Destinatari" gli individui e i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al servizio abitativo sociale.

Le parti danno atto che la sottoscrizione della presente Convenzione è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

2. Oggetto e finalità dell'intervento

Oggetto dell'intervento è l'esecuzione delle opere edilizie finalizzate alla messa a disposizione di n. [] alloggi/posti alloggio nell'immobile sito in via [] nel Comune di [], nonché la gestione degli stessi, riservati agli individui e nuclei famigliari aventi i requisiti riportati al successivo art. 11.

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, i documenti agli atti, di seguito elencati:

- Progetto [] delle opere edilizie;
- Quadro tecnico economico complessivo delle risorse necessarie per l'attuazione di tutte le opere previste;
- Cronoprogramma dell'intervento da realizzare;
- Andamento previsionale della spesa.

Il Soggetto Attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta che gli interventi edilizi saranno realizzati nel rispetto delle regole e dei requisiti di tipo prestazionale dettagliati nel sottoallegato "B1" - Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali del manufatto abitativo e della gestione di immobili da adibire a Servizi abitativi a Canone Convenzionato - approvato con d.g.r. n. VIII/9060 del 4 marzo 2009.

3. Obblighi di servizio di interesse economico generale (SIEG). Decisione 2012/21/UE

Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto Attuatore si impegna all'erogazione di servizi abitativi sociali resi disponibili con l'intervento indicato all'art. 2, riservati agli individui e nuclei famigliari aventi i requisiti riportati al successivo art. 11.

Ai sensi della d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i., trattandosi d'intervento di edilizia residenziale sociale, qualificato come servizio di interesse economico generale (SIEG), il Soggetto Attuatore dichiara di accettare incondizionatamente gli obblighi relativi e le modalità di calcolo della compensazione, specificati negli articoli successivi.

4. Copertura finanziaria

Le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione ammontano complessivamente ad € []; la ripartizione dei cofinanziamenti è illustrata nella tabella seguente:

Intervento	finanziamento (euro)		
	Regione Lombardia	Soggetto Attuatore	Totale

Intervento per la messa a disposizione di n. _____ alloggi/posti alloggio in Via _____ nel Comune di _____;	a € _____	b € _____	c = a+b € _____
---	--------------	--------------	--------------------

Il finanziamento concesso riguarda esclusivamente interventi volti ad aumentare la disponibilità di alloggi/posti alloggio da destinare a servizi abitativi sociali ed è pari a € _____, nella misura del 100% delle spese ammissibili rendicontate ed entro il limite massimo del costo convenzionale di recupero definito per unità di superficie (definita nel seguito), e dipendente dalla durata del vincolo di destinazione d'uso per l'intervento in oggetto, indicato al successivo art. 17

5. Modalità di calcolo del finanziamento

Ai fini della presente Convenzione la superficie oggetto dell'intervento è la superficie commerciale così come di seguito definita:

a) Alloggi

La superficie interna dell'alloggio - compresi i muri divisori interni ed i muri perimetrali calcolati al 50% se confinanti con altro alloggio e/o con parti comuni e al 100% in ogni altro caso - maggiorata del 50% della superficie di balconi e terrazze e del 25% della superficie della cantina; la comproprietà delle parti comuni (androni, scale, cortili, ecc.) viene valutata con una maggiorazione della totale superficie commerciale pari al 4%.

b) Posti alloggio

Per la realizzazione di posti alloggio da assegnare in locazione temporanea si individuano le seguenti tipologie abitative:

- **a camere:** organizzazione spaziale impostata su corridoi centrali sui quali si affacciano camere singole o doppie, dotate di bagno di pertinenza eventualmente condivisibile da due stanze. Sono inoltre previsti servizi essenziali, quali portineria e lavanderia;
- **a minialloggi:** alloggiamento in appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria e lavanderia;
- **ad appartamenti;** alloggiamento in appartamenti raggruppati in un unico stabile. Ogni appartamento, destinato a un minimo di tre e fino a sei utenti, è autonomo, in quanto dotato di spazio cottura, servizi igienici e zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono assenti o molto ridotti e riferiti a servizi essenziali quali portineria e lavanderia;
- **misti:** realizzazione nella quale sono compresenti diverse tipologie edilizie di cui ai precedenti punti, tale da poter ospitare differenti tipi di utenti comunque omogenei tra loro.

Per le suddette tipologie edilizie si indicano nel seguito le massime superfici commerciali riconoscibili:

- 14 mq per camera singola;
- 21 mq per camera doppia;
- 5 mq per servizio igienico;
- 6mq + 2 mq per ogni persona oltre la seconda per cucina e pranzo;
- fino ad un massimo del 50% della somma delle superfici precedenti per altri spazi (ad esempio di aggregazione, spazi per attività di lettura, e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative).
- per i minialloggi:
 - 32 mq nel caso di un utente;

- 44 mq nel caso di due utenti;
- 30 % della superficie riconoscibile di cui ai precedenti punti per altre superfici quali spazi di aggregazione, spazi per attività di lettura, e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative
- per appartamenti:
 - 120 mq con massimo 6 utenti;
 - 30 % della superficie riconoscibile di cui ai precedenti punti per altre superfici quali spazi di aggregazione, spazi per attività di lettura, e soggiorno, di riunione, di pulizia e di cura degli indumenti e/o della persona, gestionali e amministrative.

Il finanziamento è concedibile nella misura del 100% delle spese ammissibili rendicontate ed entro il seguente limite massimo di costo convenzionale di recupero definito per unità di superficie commerciale, come sopra definita, e dipendente dalla durata del vincolo di destinazione d'uso e dalla presenza di elementi di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale:

- 300 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
- 425 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
- 600 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.

In presenza di elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale, il finanziamento è concedibile entro il seguente limite massimo:

- 375 €/mq nel caso di vincolo per 8 anni;
- 530 €/mq nel caso di vincolo per 15 anni;
- 750 €/mq nel caso di vincolo per 25 anni.

Sono ammesse anche le spese per le parti comuni dell'edificio, se funzionali alla messa a disposizione degli alloggi a servizio abitativo sociale.

6. Tempi di realizzazione dell'intervento

I termini per la realizzazione dell'intervento edilizio in oggetto sono stati fissati dal citato d.d.s. n. [redacted] del [redacted], sulla scorta del cronoprogramma presentato dal Soggetto Attuatore (documento agli atti), e prevede:

- avvio dei lavori entro il [redacted];
- ultimazione dei lavori entro il [redacted];
- messa a disposizione degli alloggi/posti alloggio entro il [redacted].

Ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e s.m.i., il mancato rispetto dei termini per l'avvio e l'ultimazione dell'intervento edilizio comporta la decadenza del finanziamento concesso. Entro gli stessi termini il Soggetto Attuatore può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga, la cui valutazione avverrà secondo le modalità definite dal citato art. 27.

7. Responsabile dell'intervento.

Ai fini del coordinamento, della realizzazione e del monitoraggio il Responsabile dell'intervento oggetto della presente Convenzione è individuato dal Soggetto Attuatore nella persona del [redacted].

Al responsabile dell'intervento sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo finalizzato alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle modalità e delle risorse finanziarie previste,

- anche mediante l'adozione di un modello metodologico di pianificazione e di controllo riconducibile al project management;
- b) monitorare costantemente l'avanzamento di ciascuna azione compresa nel programma, attuando tutte le iniziative opportune e necessarie al fine di garantirne la completa attuazione entro i tempi previsti;
 - c) segnalare tempestivamente al Responsabile Regionale eventuali ostacoli tecnico amministrativi che ritardino o impediscano l'esecuzione dell'intervento;
 - d) assicurare la conservazione dei documenti comprovanti le spese ammesse al finanziamento pubblico;
 - e) garantire nei confronti di Regione Lombardia il flusso informativo relativo all'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'intervento secondo le modalità indicate al successivo art. 9.

8. Responsabile Regionale dell'attuazione della Convenzione

Al Responsabile Regionale dell'attuazione della Convenzione, individuato nella persona del Dirigente della Struttura Sviluppo dell'offerta abitativa della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità sono demandati i seguenti compiti:

- a) promuovere, sentito il Responsabile dell'intervento, le azioni e le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti sottoscrittori della Convenzione e, in particolare, dal Soggetto Attuatore;
- b) concedere, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i., dietro motivata richiesta del Soggetto Attuatore, limitate proroghe ai termini di attuazione dell'intervento cofinanziato;
- c) approvare modifiche e/o rimodulazioni del programma di intervento che incidano in modo sostanziale sull'intervento, derivanti da oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- d) dare attuazione a quanto previsto dagli art. 20 e 21 in caso di ritardo nell'avanzamento delle opere secondo i termini indicati al precedente art. 6.

9. Attuazione e monitoraggio del programma costruttivo

Il Responsabile dell'intervento è tenuto a comunicare con tempestività a Regione Lombardia la data di effettivo avvio dei lavori, trasmettendo la copia del relativo verbale. Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per la comunicazione di avvio dei lavori, avviene sulla base dell'avanzamento dei lavori e delle attività ad esse propedeutiche. A tal fine, il Responsabile dell'intervento trasmette periodicamente a Regione Lombardia i seguenti documenti:

- a) **relazione di monitoraggio semestrale** con riferimento all'avanzamento dell'intervento oggetto della presente Convenzione e la valutazione dei fattori ostativi e/o facilitanti presenti e futuri;
- a) **scheda di rendicontazione semestrale** relativa alle spese effettivamente sostenute adeguatamente documentate (es. stati di avanzamento lavori, certificati di pagamento).

Il monitoraggio e rendicontazione è attuato con cadenza semestrale, sulla scorta degli appositi schemi che saranno predisposti dalla competente Struttura regionale, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno; entrambe devono pervenire a Regione Lombardia nei 30 giorni successivi a tali scadenze.

Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono quelle riportate nei quadri economici consegnati; i costi relativi alle garanzie fidejussorie, non sono rendicontabili ai fini del calcolo del finanziamento.

I documenti comprovanti la spesa devono essere conservati a disposizione della Regione per le verifiche ed i controlli del caso, pena la revoca del finanziamento.

Qualora nel periodo oggetto di monitoraggio si sia concluso il collaudo dell'intervento, l'aggiornamento della scheda di rendicontazione deve contenere i dati corrispondenti alle risultanze del collaudo, per la definitiva determinazione sia della consistenza, sia dei costi effettivi di realizzazione; in tal caso alla scheda di rendicontazione deve essere allegato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere.

10. Erogazione del finanziamento

Il Soggetto Attuatore deve costituire una garanzia fideiussoria pari all'importo della prima rata di finanziamento erogato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore di tale garanzia dovrà essere incrementato in relazione alle successive erogazioni del finanziamento e fino a coprire il 100% dell'importo dello stesso. Lo svincolo avverrà secondo le modalità indicate ai successivi artt. 15 e 18.

Ai sensi del c. 2 bis dell'art. 28 ter della l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e s.m.i., la garanzia fideiussoria è richiesta nel caso in cui Soggetto Attuatore sia un soggetto privato.

Il trasferimento del finanziamento al Soggetto Attuatore avverrà secondo le seguenti modalità:

- entro 60 giorni dall'avvenuto ricevimento del verbale di effettivo avvio dei lavori, Regione Lombardia eroga la prima rata in anticipazione, pari al 10% del finanziamento assegnato; tale anticipazione sarà detratta dalle successive erogazioni semestrali;
- l'erogazione delle rate di finanziamento viene disposta nei 60 giorni successivi al ricevimento della scheda di rendicontazione e della relazione di monitoraggio semestrale indicate al precedente art. 9, calcolate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti dell'importo previsto nell'andamento previsionale della spesa, e fino al raggiungimento dell'importo pari all'80% del finanziamento concesso;
- l'erogazione della rata di finanziamento a saldo, pari al 20% del finanziamento concesso, se dovuta, avviene entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione comprovante:
 - l'avvenuta assegnazione ai destinatari del 50% degli alloggi destinati a servizi abitativi sociali oggetto della presente Convenzione;
 - l'assolvimento da parte del Soggetto Attuatore degli obblighi indicati ai successivi artt. 15 e 18.

Qualora dalla scheda di rendicontazione semestrale risulti che l'andamento effettivo della spesa è uguale o inferiore al 90% di quello riportato nell'Andamento previsionale della spesa, il Soggetto Attuatore provvede a riformularlo congiuntamente al cronoprogramma illustrando nella relazione di monitoraggio i motivi del disallineamento e le azioni attivate per recuperare il ritardo nel prosieguo dei lavori.

Si può derogare alle scadenze semestrali nel caso in cui debba essere liquidata solo la quota residua di finanziamento.

L'erogazione delle rate di finanziamento è subordinata all'acquisizione agli atti, da parte della competente Struttura regionale, della documentazione che attesti in capo al Soggetto Attuatore la regolarità contributiva (D.U.R.C.) e la non sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dalla vigente normativa antimafia.

11. Individuazione dei Destinatari

L'individuazione dei Destinatari è effettuata dal Soggetto Attuatore, previa adeguata pubblicità degli alloggi/posti alloggio offerti in locazione, delle modalità di presentazione

della domanda, dei requisiti dei destinatari, del canone, dei criteri di selezione dei destinatari, delle modalità di accertamento e controllo delle dichiarazioni.

Il Soggetto Attuatore provvede ad effettuare una o più pubblicazioni su quotidiani locali e altre forme di pubblicità, anche presso operatori del mercato della locazione immobiliare.

L'individuazione dei Destinatari è effettuata tra i nuclei familiari, aventi i requisiti, che non sono in grado di soddisfare il proprio bisogno abitativo attraverso il libero mercato o che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro, di studio o di cura.

L'individuazione dei soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla Convenzione dovrà essere comunicata al Comune di [] entro 60 giorni dall'individuazione medesima e, in ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto di locazione. Il Comune, titolare autonomo dei dati ricevuti ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), provvederà, entro [] giorni, a comunicare gli esiti dei controlli effettuati in merito al possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 11.1, escluso la lettera c), d) e 11.2, escluso le lettere b), c), d).

La data di sottoscrizione del contratto di locazione non potrà essere antecedente all'esito positivo dei suddetti controlli da parte del Comune.

11.1. Requisiti dei nuclei familiari

I beneficiari, alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione dell'alloggio, devono avere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Lombardia;
- c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento compreso tra il valore minimo di 14.000 euro e massimo di 40.000 euro;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- e) assenza di assegnazioni di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione, ad eccezione delle situazioni di cui al comma 1, lett. a) punti 1 e 2 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017;

- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto.

Nei casi di nuclei familiari di nuova formazione, che abbiano componenti di età non superiore a trentacinque anni, che si devono costituire, con atto di matrimonio o unione civile, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione, la verifica della condizione economica di cui alla lettera c) avviene con riferimento alla dichiarazione ISEE delle famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione.

Il soggetto attuatore è tenuto ad acquisire dai nuclei familiari un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti. Le autocertificazioni saranno inviate al Comune che effettuerà adeguati controlli.

11.2. Requisiti dei nuclei familiari che hanno esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolare condizione di lavoro, di studio o di cura

I beneficiari devono avere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda e al momento dell'assegnazione dell'alloggio/posto alloggio:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- b) possedere un contratto di lavoro a tempo determinato o essere iscritti a corsi di studio o possedere documenti comprovanti la temporanea necessità locativa per esigenze di cura propria o di un familiare;
- c) indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento compreso tra il valore minimo di 10.000 euro e massimo di 35.000 euro;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, secondo la tabella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) del regolamento regionale n. 4/2017, ubicati nella stessa provincia in cui è sita l'unità abitativa oggetto di assegnazione, o ad una distanza inferiore a 30 chilometri, adottando ai fini del calcolo della distanza le modalità utilizzate dall'Automobile Club d'Italia, considerando il percorso più breve. Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentata. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Il Soggetto Attuatore, per l'individuazione dei destinatari, potrà anche stabilire criteri di selezione, da indicarsi in Convenzione, sempre che non contrastino coi principi di imparzialità, eguaglianza e non discriminazione, nel rispetto dei criteri della manifestazione di interesse di cui alla citata d.g.r. n. [] del [], nonché derogare il limite minimo di ISEE indicato alla lettera c) dei requisiti.

Il Soggetto Attuatore può indicare criteri, da esplicitare in Convenzione, per la verifica della sostenibilità del canone di locazione (compresi oneri di gestione e imposte) in rapporto alla situazione economica complessiva del nucleo familiare.

La durata del contratto di locazione è fissata in base alla normativa nazionale vigente.

Alla scadenza del contratto/verifica dei requisiti il contratto non viene rinnovato qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- superamento del limite massimo ISEE;
- morosità colpevole del nucleo familiare;
- perdita di uno degli altri requisiti previsti per l'accesso di cui all'art. 11.1 o 11.2

A tal fine nel contratto di locazione il Soggetto Attuatore deve indicare che non si procederà al rinnovo del contratto alla sua scadenza qualora dalle verifiche effettuate, ai fini della permanenza dei requisiti, risulti superato il limite di ISEE o per morosità colpevole del Destinatario o perdita di uno degli altri requisiti previsti.

Per coloro che sottoscrivono il contratto, in quanto portatori di esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro, di studio e di cura, la durata del contratto è rapportata alla durata della causa oggettiva di temporaneità e potrà essere prorogato solo per il periodo strettamente necessario alle esigenze di locazione temporanea.

12. Ammontare del canone

Il canone di locazione, inferiore a quello di mercato, è determinato sulla scorta del Piano Economico Finanziario presentato dal Soggetto Attuatore, utilizzando il modello approvato con d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i., ed allegato quale parte integrante della presente Convenzione (**allegato 1**), tale da coprire gli oneri di realizzazione e gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento.

Il canone annuo viene pertanto così determinato:

- a) per **alloggio**, in € [] ([]) per ogni metro quadrato di sua superficie commerciale, inferiore a quello derivante dai valori minimi risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e s.m.i. Nel caso in cui tali accordi locali non risultino presenti, il canone non dovrà superare il valore del canone stabilito dagli accordi locali di cui alla l. 431/98 del comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra regione;
- b) per **posto alloggio**, in € [] ([]). Tale canone di locazione, ovvero contratto di servizio, comprensivi dell'erogazione di servizi alle persone (pulizie, vigilanza, smaltimento rifiuti, lavanderia, etc.) e "utility" (energia, acqua, gas) deve essere inferiore a quelli di mercato e stabilito sulla base del citato piano economico-finanziario definito dal Soggetto Attuatore.

Il Comune ha attestato, con nota prot. n. _____ del _____, documento allegato quale parte integrante della presente Convenzione (**allegato 2**) che il valore indicato nel precedente punto b) risulta inferiore a quello di mercato.

Il canone come sopra determinato, ad esclusione della lettera b), è al netto delle spese condominiali (che saranno quantificate dall'Amministrazione del complesso immobiliare) e delle imposte.

Una volta definito il canone di locazione, lo stesso dovrà essere oggetto di revisione annuale in base al 75% della variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

13. Compensazione

L'ammontare economico del finanziamento dovrà essere soggetto a verifica di compensazione in conformità con la Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE e secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i..

In fase di prima applicazione il **marginale utile ragionevole è fissato al 6%** qualora non diversamente stabilito dal bando e/o da successivi atti regionali con riferimento all'andamento del settore immobiliare.

Il Soggetto Attuatore con il citato piano economico - finanziario allegato alla presente Convenzione dimostrerà ex ante che la differenza tra le entrate e i costi sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole sopra fissato.

Un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase di realizzazione dell'intervento e, in fase di gestione, con cadenza triennale, secondo le modalità previste d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.

Se il Soggetto Attuatore rileva delle variazioni rispetto al piano finanziario ex ante ovvero intervengano variazioni rispetto al controllo di sovracompensazione effettuato al termine della fase edificatoria ha l'obbligo di comunicare immediatamente a Regione Lombardia tali variazioni la quale provvederà a controllare l'eventuale sovracompensazione.

Qualora il Soggetto Attuatore svolga sia attività che rientrano nell'ambito del servizio d'interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d'interesse economico generale (SIEG) e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate.

Qualora in fase di verifica ex-post si rilevi la presenza di sovracompensazione, il Soggetto Attuatore sarà tenuto a restituire a Regione Lombardia la quota di agevolazione che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall'obbligo di servizio pubblico più il margine di utile ragionevole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), al comma 2) della Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE.

I costi della costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10 ed al successivo art. 18 sono rendicontabili ai fini della compensazione.

14. Bilancio di compensazione

Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti nel precedente articolo il Soggetto Attuatore si impegna a mantenere per tutta la durata della Convenzione un adeguato sistema di contabilità interna sia per quanto riguarda la costruzione/ristrutturazione sia per quel che concerne la gestione dell'immobile, laddove l'attività dell'impresa non coincida in tutto e per tutto con quella oggetto della presente Convenzione.

I costi derivanti dalla contabilità di costruzione di cui al precedente comma, dovranno essere sottoscritti ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del Soggetto Attuatore. Potranno essere riconosciuti unicamente i costi relativi all'intervento oggetto della presente Convenzione, sostenuti e debitamente quietanzati dal Soggetto Attuatore. Il mancato rispetto di tale principio comporta l'impossibilità al riconoscimento della spesa.

Il Soggetto Attuatore si impegna a rendere comunque accessibile, in ogni momento, agli ispettori eventualmente nominati da Regione Lombardia/Comune la propria contabilità al fine di consentire la verifica della veridicità e congruità dei dati comunicati anche a fronte di eventuali parametri di riferimento che saranno individuati con successivo

provvedimento regionale. Nel caso di realizzazione dell'intervento per più Stralci funzionali il Soggetto Attuatore dovrà procedere alla tenuta di una rendicontazione separata per ciascuno stralcio, provvedendo alla imputazione a ciascuno della quota di finanziamento di competenza determinata in base alla superficie convenzionata di pertinenza di ciascuna fase.

15. Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore, prima di richiedere la rata di saldo del finanziamento, deve dimostrare l'avvenuta trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, ai fini dell'opponibilità a terzi, della destinazione degli alloggi/posti alloggio (locazione permanente/temporanea) e le limitazioni alla disponibilità dei diritti reali sulle unità immobiliari oggetto dell'intervento per il periodo previsto al successivo art. 17. Tale trascrizione deve essere opponibile a chiunque. Sono a carico del Soggetto Attuatore i costi di trascrizione e rinnovo della stessa.

Il Soggetto Attuatore deve assicurare il mantenimento dell'immobile in buone condizioni generali locative, provvedendo in caso di:

- locazione permanente, alla manutenzione straordinaria,
- locazione temporanea, alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Soggetto Attuatore si impegna a non alienare le unità immobiliari per un periodo non inferiore a quello previsto dalla presente Convenzione.

Altresì il Soggetto Attuatore si impegna, nel corso delle procedure di progettazione, affidamento e realizzazione degli interventi al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e di osservanza degli obblighi assicurativi e contributivi, nonché di quelle relative alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari se applicabili, condizioni essenziali di esigibilità dei pagamenti e/o dello svincolo delle garanzie.

È fatto obbligo al Soggetto Attuatore l'inserimento e aggiornamento dei dati riferiti agli alloggi oggetto della presente Convenzione nell'anagrafe dell'utenza ai sensi degli artt. 2 comma 1 lett. i) e all'art. 5 commi 4 e 5 della l.r. n. 16 del 8 luglio 2016 e dei relativi provvedimenti attuativi (d.g.r. n. X/6163 del 30 gennaio 2017 e d.g.r. n. X/6573 del 12 maggio 2017).

Il Soggetto Attuatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità e, per conoscenza, al Comune di [REDACTED] una relazione, elaborata sulla scorta dell'apposito schema che sarà predisposto dalla competente Struttura regionale, relativa sia allo stato di attuazione e/o conservazione dell'intervento in oggetto (a titolo esemplificativo: assegnazione degli alloggi/posti alloggio, programmazione interventi manutentivi, ecc.), che agli elementi sperimentali e/o di qualità aggiuntiva del progetto di natura gestionale qualora riconosciuti in fase di assegnazione del finanziamento, anche mediante l'utilizzo di appositi indicatori dichiarati dal Soggetto Attuatore in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse.

La relazione redatta in forma di autocertificazione, con le modalità previste agli artt. 46 e 47 del citato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, sarà trasmessa con cadenza annuale, entro il mese di marzo successivo all'anno di riferimento, a decorrere dalla messa a disposizione degli alloggi/posti alloggio e per tutta la durata della Convenzione. Il Comune potrà, a sua volta, trasmettere eventuali osservazioni in merito alla relazione.

La trasmissione della relazione sopra indicata, ed il relativo nulla osta comunicato da Regione Lombardia a seguito dell'istruttoria, saranno condizioni necessarie allo svincolo delle quote annuali della garanzia di cui all'articolo 10.

Il Soggetto Attuatore è considerato titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Pertanto si obbliga ad attuare i necessari adempimenti previsti dal capo IV del citato regolamento.

16. Obblighi in caso di cessione

Le unità immobiliari non possono essere alienate, né si può procedere ad atti di disposizione di diritti reali, in vigore della Convenzione.

Nel prestare il servizio abitativo può subentrare un altro soggetto, purché il cessionario aderisca agli obblighi di cui alla Convenzione e Regione Lombardia accetti la cessione dopo aver verificato la capacità economica finanziaria e l'affidabilità del cessionario.

Il cessionario subentrerà comunque negli obblighi di locazione e rendicontazione propri del Soggetto Attuatore cedente, succedendo nelle situazioni giuridiche proprie dello stesso, anche in tema di bilancio di compensazione. Il Soggetto Attuatore cedente rimane solidalmente responsabile con il cessionario rispetto agli obblighi di legge previsti dall'art. 1669 del codice civile (Rovina e difetti di cose immobili).

Il cedente ha l'obbligo di redigere col proprio contraente un contratto preliminare, rispettoso degli obblighi della presente Convenzione, che individui i contenuti del definitivo e comunicarlo entro 30 giorni con comunicazione a Regione Lombardia a mezzo p.e.c. all'indirizzo politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

Il Comune interessato o Regione Lombardia, anche a mezzo di suo ente strumentale o dell'ALER competente per territorio, potrà esercitare il diritto di prelazione alla successione nel rapporto dandone comunicazione nei successivi 60 giorni. La prelazione potrà essere esercitata per un prezzo pari a quello previsto nel preliminare, decurtato dall'ammontare dell'agevolazione ricevuta rivalutata.

Agli stessi enti è accordato diritto di retratto in caso di mancata comunicazione della cessione. Il diritto di retratto convenzionale di cui al presente comma è iscritto ai PP.RR.II.

Per cessione si intende qualsiasi atto di alienazione a titolo oneroso o gratuito, al pari di qualsiasi atto di conferimento, a qualsiasi titolo, dei beni oggetto della Convenzione.

17. Durata

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione.

La durata del periodo di messa a disposizione degli alloggi decorre dalla data di avvio del servizio abitativo sociale, ovvero dalla data del saldo del finanziamento, e perdurerà per _____ (_____) anni.

La verifica della regolare compensazione dei costi/oneri sopportati dal Soggetto Attuatore per l'adempimento agli obblighi SIEG avverrà secondo quanto stabilito nella Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE e secondo le modalità stabilite dalla d.g.r. n. X/6002 del 19 dicembre 2016 e s.m.i.

Fatto salvo il divieto di sovra compensazione, qualora l'equilibrio economico - finanziario dell'intervento non risponda più ai requisiti di sostenibilità, Regione Lombardia d'intesa con il Comune, valutate le motivazioni adottate, potrà ridefinire i termini della presente Convenzione o la risoluzione della stessa.

18. Garanzia

La garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo 10, a copertura dell'intero finanziamento concesso, si ridurrà progressivamente di anno in anno, decorsi i primi otto anni, in proporzione al numero di anni residui di vita della Convenzione, nella modalità indicata al precedente art. 15

La polizza verrà svincolata, su richiesta del Soggetto Attuatore, da Regione Lombardia alla scadenza del termine indicato al precedente articolo 17.

19. Controlli

Regione Lombardia, anche per tramite di soggetti delegati, effettua controlli regolari al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni.

Regione e Comune potranno effettuare in qualunque momento ispezioni presso la sede del Soggetto Attuatore allo scopo di verificare lo stato d'attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, l'attività svolta dagli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. A tal fine il Soggetto Attuatore, con la domanda per l'accesso all'agevolazione, attesta di possedere e si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività sviluppate, ai rapporti con i fornitori e gli altri soggetti richiamati nell'istanza presentata, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

20. Clausola risolutiva

La Convenzione si risolverà, oltre a quanto già previsto al precedente art. 19, in caso di grave inadempimento, ovvero qualora il Soggetto Attuatore non provveda, a seguito di rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato da Regione Lombardia, a rimuovere una o più delle seguenti inadempienze:

- a) mancato rispetto delle norme in tema di locazione;
- b) mutamento di destinazione d'uso in corso di Convenzione;
- c) gravi irregolarità nella tenuta della contabilità separata;
- d) adozione di prassi o atti incompatibili con il regime dei servizi abitativi sociali.

Qualora a seguito della diffida non vi sia stato adempimento, l'avvenuta risoluzione di diritto della Convenzione dovrà essere dichiarata dal dirigente pro tempore di Regione Lombardia e avrà ogni effetto di legge dal momento della notifica al Soggetto Attuatore convenzionato.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il Soggetto Attuatore dovrà tempestivamente notificare tale circostanza alla Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità con lettera a mezzo p.e.c. all'indirizzo politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

La presente Convenzione si intende risolta qualora sia trascorso un anno dalla sottoscrizione senza che siano maturate le condizioni per concedere l'agevolazione finanziaria ovvero sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio finanziario ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

21. Penali

La risoluzione della Convenzione comporterà l'obbligo da parte del Soggetto Attuatore di restituzione delle somme indicate nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento, in attuazione delle vigenti normative statali e regionali.

Per la constatazione di inadempimenti lievi e non determinanti per il raggiungimento delle finalità della Convenzione, quali ad esempio:

- errore non grave riscontrato nella contabilità interna;
- singola assegnazione a Destinatario non avente i requisiti intervenuta per negligenza del Soggetto Attuatore;
- ritardo nei controlli dei requisiti dei Destinatari di cui al precedente art. 11;
- inadempienze nelle operazioni di manutenzione e di mantenimento in efficienza;

Regione Lombardia invierà al Soggetto Attuatore rituale diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni o nel diverso maggiore termine indicato. Il mancato adempimento nei tempi

indicati e/o la reiterazione di tali violazioni può essere causa di risoluzione della presente Convenzione per grave inadempimento.

22. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella Convenzione e nei successivi atti da essa derivati per finalità esclusivamente connesse all'adempimento di obblighi contrattuali.

23. Elenco degli allegati

Allegato 1): Piano economico finanziario

Allegato 2): Dichiarazione del Comune in merito al canone

Letto, confermato e sottoscritto Milano, li _____

Per la Giunta Regionale della Lombardia: _____

Per il Soggetto Attuatore: _____

Per il Comune: _____